

**SCHEMA DI CONTRATTO-TIPO TRA AREU E L'IMPRESA/ENTE/ASSOCIAZIONE/COOPERATIVA
PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SANITARIO SEMPLICE DI SOGGETTI NEFROPATICI SOTTOPOSTI
A TRATTAMENTO DIALITICO AFFERENTI AL CENTRO DIALISI DELL'ASST RHODENSE**

T R A

L'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (di seguito denominata AREU o Agenzia) con sede operativa in Milano, Via Alfredo Campanini n. 6, C.F. e P.IVA 03128170135, in atto rappresentato dal Dr. Alberto Zoli, nato a Forlì il 28/03/1955, in qualità di Direttore Generale *pro-tempore*

E

L'Impresa/Ente/Associazione/Cooperativa (di seguito denominata "**Vettore**") con sede in C.F. - P.I. n. qui rappresentata dal legale rappresentante nato a il

P R E M E S S O

- che con la DGR X/4702 del 29/12/2015 la Giunta Regionale ha approvato le "Linee guida per la gestione dei trasporti sanitari semplici di soggetti sottoposti a sedute dialitiche e relativa procedura dei controlli";
- che con la DGR X/5165 del 16/05/2016 la Giunta Regionale ha approvato l'"Aggiornamento della disciplina dei servizi in materia di trasporto sanitario semplice, trasporto sanitario e soccorso sanitario extra-ospedaliero";
- che AREU, con Delibera n. .. del ... ha aggiudicato a
- che il Vettore deve produrre all'Agenzia prima della stipula del Contratto la documentazione che attesti la presenza dei requisiti richiesti per la sede operativa, il personale e i mezzi utilizzati previsti dalla specifica disciplina regionale.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 - Oggetto

Il presente contratto disciplina i rapporti tra AREU e il Vettore per i trasporti, a mezzo di:

- autoambulanze,
- autovettura,
- furgoni finestrati,

forniti dal Vettore, dei soggetti nefropatici sottoposti a trattamento dialitico, per raggiungere dalla propria dimora il centro dialisi di riferimento e dal centro dialisi, nuovamente, la propria dimora.

I Centri di riferimento per il trattamento sono:

- 1) A.S.S.T RHODENSE - Emodialisi ospedaliera - V.LE FORLANINI, 95 GARBAGNATE (MI);
- 2) A.S.S.T RHODENSE - Emodialidi in c.a.l. - VIA SETTEMBRINI, 1 PASSIRANA DI RHO (MI);
- 3) A.S.S.T SANTI PAOLO E CARLO 1 - Emodialisi ospedaliera - VIA DI RUDINI 8 MILANO;
- 4) A.S.S.T SANTI PAOLO E CARLO 2 - Emodialisi ospedaliera - VIA PIO II 3 MILANO;
- 5) A.S.S.T SANTI PAOLO E CARLO 3 - Emodialidi in c.a.l. - VIA MONPIANI 5 MILANO;
- 6) A.S.S.T SANTI PAOLO E CARLO 4 - Emodialidi in c.a.l. - V.LE LAZIO 56 ROZZANO (MI);
- 7) A.S.S.T. OVEST MIL. SE 1 Emodialisi ospedaliera VIA DON.SANGUE 50 MAGENTA (MI);
- 8) A.S.S.T. OVEST MILANESE 2 - Emodialidi in c.a.l. P.ZZA MUSSI 1 ABBIATEGRASSO (MI);
- 9) A.S.S.T. GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA - Emodialidi in c.a.l. - VIA TRAVAGLIA 5 CORSICO;
- 10) ASST FBF SACCO - UO NEFROLOGIA E DIALISI - Emodialisi ospedaliera - VIA G.B. GRASSI 74 MILANO;
- 11) ASST NORD MILANO OSPEDALE BASSINI - Emodialisi ospedaliera - VIA GORCHI 50 CINISELLO BALSAMO;
- 12) CASA DI CURA SANTA MARIA - U.O. DI EMODIALISI - Emodialisi ospedaliera V.LE PIEMONTE 70 CASTELLANZA (VA);
- 13) CLINICA SAN CARLO Emodialisi ospedaliera - VIA OSPEDALE 21 PADERNO DUGNANO (MI);
- 14) IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO - UOC NEFROLOGIA DIALISI TRAPIANTI PEDIATRICI PAD.DE MARCHI - Emodialisi ospedaliera VIA COMMENDA 9 MILANO;
- 15) MULTIMEDICA IRCCS 1 - UO NEFROLOGIA E DIALISI - Emodialisi ospedaliera VIA MILANESE 300 SESTO SAN GIOVANNI (MI);
- 16) MULTIMEDICA IRCCS 2 - C.A.D. PIO ALBERGO - Emodialidi in c.a.d. - VIA TRIVULZIO 11 MILANO;
- 17) NEPHROCARE SPA - C.A.L. MARTINI - Emodialidi in c.a.l. - VIA MARTINI 24 MILANO;
- 18) OSP.HUMANITAS MIRASOLE - SERVIZIO DIALISI - Emodialisi ospedaliera VIA MANZONI 113 ROZZANO (MI);
- 19) POLICLINICO MONZA - Emodialisi ospedaliera - VIA AMATI 111 MONZA.

I trasporti di cui al presente contratto sono classificati come trasporti sanitari semplici, ai sensi della DGR 5165/2016 s.m.i. e devono essere assicurati nel rispetto di quanto disposto in particolare dalla DGR X/4702 del 29.12.2015 e s.m.i.

Il trasporto deve avvenire, previa relazione clinica del Responsabile del Centro Dialisi con specificata la metodologia del trasporto e autorizzato dall'Agenzia.

Non possono essere utilizzati autoveicoli intestati a soggetti diversi dal titolare dell'autorizzazione, salvo quelli in comodato d'uso o quelli autorizzati, in casi eccezionali, dall'Agenzia.

ARTICOLO 2 - Requisiti e obblighi sui mezzi impiegati

Per l'espletamento del servizio oggetto del presente contratto il Vettore si impegna a garantire che i mezzi utilizzati siano in possesso dei requisiti definiti dalla specifica disciplina regionale, cui si rimanda per ogni specifico dettaglio tecnico normativo.

Su ciascuna autoambulanza il Vettore deve garantire la presenza di un autista e di almeno un assistente fermo restando il possesso per entrambi dei requisiti di cui alla disciplina regionale.

Su ciascuna autovettura e furgone finestrato il Vettore deve garantire la presenza di un autista in possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia coadiuvato, ove richiesto dal Centro Dialisi, da un accompagnatore, fermo restando il possesso per entrambi dei requisiti di cui alla sopraindicata disciplina regionale.

Ogni veicolo deve avere a bordo la scheda di servizio con indicati gli estremi dei trasporti in corso. E' inoltre obbligatoria l'adozione di un sistema di registrazione (cartaceo o informatico) che permetta di conoscere per ogni automezzo e per ogni servizio svolto la località, l'indirizzo, i km percorsi, l'ora di partenza e di arrivo del mezzo, nonché il nominativo del conducente, l'equipaggio e il paziente.

ARTICOLO 3 - Requisiti e obblighi nei confronti del personale impiegato

Per l'espletamento del servizio oggetto del presente contratto, il Vettore si impegna a garantire che il personale impiegato sia in possesso dei requisiti definiti dalla specifica disciplina regionale.

Il Vettore è obbligato:

- ad osservare tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali e previdenziali per il proprio personale, volontario, dipendente o assimilato e volontari del servizio civile;
- ad applicare, per le varie categorie di personale interessate, tutte le norme contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro e, comunque, relative alla categoria, nonché ad osservare tutte le disposizioni di legge relative ai volontari e al loro utilizzo;
- ad osservare tutte le disposizioni in materia di percorso formativo del personale, indipendentemente dal tipo di rapporto in essere (volontario, dipendente o assimilato e volontario del servizio civile).

ARTICOLO 4 - Polizze assicurative

Il Vettore deve dimostrare di aver stipulato e di avere in essere le polizze assicurative previste dalla legge per le autoambulanze, le autovetture e i furgoni finestrati. La predetta copertura assicurativa deve coprire:

- responsabilità civile per danni a terzi, compresi i trasportati, conseguenti sia alla circolazione degli autoveicoli sia allo svolgimento delle attività legate al servizio;
- infortuni occorsi agli operatori addetti alle attività di trasporto.

Il Vettore solleva l'Agenzia da ogni responsabilità per eventuali danni di qualsiasi natura a persone, animali o cose derivanti da evento ascrivibile al Vettore e/o al suo personale e collegati all'espletamento dell'intervento.

ARTICOLO 5 - Obblighi nei confronti dell'Agenzia

Il Vettore si impegna ad inviare tempestivamente all'Agenzia la documentazione relativa a qualsiasi variazione riferita agli automezzi utilizzati e al personale impiegato al fine di potere accertare il mantenimento dei requisiti di cui agli artt. 2 e 3 del presente contratto.

Il Vettore si impegna altresì a comunicare tempestivamente:

- ogni variazione della ragione sociale e/o del Legale Rappresentante;
- qualsiasi provvedimento emesso a carico del Legale Rappresentante che possa interessare l'esercizio dell'attività di cui al presente contratto.

ARTICOLO 6 - Polizza fideiussoria

Il Vettore deve rilasciare polizza fideiussoria intestata all'Agenzia, ex art. 93, commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/16, pari al% dell'importo contrattuale, a garanzia della corretta esecuzione del rapporto, per un valore di €

Tale importo, in caso di accertati inadempimenti, verrà trattenuto dall'Agenzia ed il valore verrà definito in relazione alla gravità dell'inadempimento; Il Vettore avrà l'obbligo di ripristinare il valore iniziale entro 30 giorni dalla richiesta.

ARTICOLO 7 - Valore contratto

Il valore complessivo del servizio, calcolato sul fabbisogno iniziale di **203** pazienti, è pari ad **€ 974.709,46** oltre IVA ove applicabile, per **12 mesi**, pari ad un canone mensile di **€ 81.225,79** oltre IVA ove applicabile.

Nel corso del contratto il numero complessivo di pazienti e/o la tipologia di trasporto e/o la frequenza dei trasporti potrebbero subire variazioni sia in aumento che in diminuzione dovute alla tipologia di pazienti trasportati.

Pertanto il DEC ogni 3 mesi, verificato l'effettivo numero e tipologia dei trasporti effettuati nel trimestre, procederà come segue:

- 1) nel caso di incremento oltre il 5% del numero complessivo di pazienti e/o della frequenza dei trasporti e/o in caso di variazione della tipologia di trasporto rispetto al fabbisogno iniziale (Allegato ...), sarà emessa una fattura a conguaglio del maggior servizio erogato dal vettore, così calcolata:

$$(Ct \times Ss) \times [(Npe/Npp \times UMa) \times 1 + (Npe/Npp \times UMa) \times 1,62 + (Npe/Npp \times UA) \times 2]$$

- 2) nel caso di diminuzione oltre il 15% del valore del servizio, dovuta al decremento del numero complessivo di pazienti e/o della frequenza dei trasporti e/o alla variazione della tipologia di trasporto rispetto al fabbisogno iniziale (Allegato ...), richiederà una

nota di credito, che il vettore si impegna ad emettere entro e non oltre 7 giorni dal ricevimento, a compensazione del minor servizio erogato dal vettore, così calcolata:

$$(Ct \times S15) \times [(Npe/Npp \times UMa) \times 1 + (Npe/Npp \times UMa) \times 1,62 + (Npe/Npp \times UA) \times 2]$$

Legenda:

Ct = Canone trimestrale

S = Percentuale scostamento valore servizio oltre il +5% o il -15%

Npe = Numero pazienti medi nel trimestre (media pesata su base giornaliera)

Npp = Numero pazienti previsti nel CSA

UMa = Percentuale trasporti con macchina/furgone solo con autista

UMa = Percentuale trasporti con macchina/furgone con autista + accompagnatore

UA = Percentuale trasporti con ambulanza.

E' vietato ai vettori di richiedere ai pazienti rimborsi aggiuntivi.

ARTICOLO 8 – Descrizione del servizio

I pazienti dovranno essere trasportati presso i Centri Dialisi mediamente per 2/3 volte alla settimana.

Le informazioni fornite con il presente capitolato (**numero pazienti, trasporti settimanali, tipologia di trasporto, orari, centri dialitici, ecc.**), hanno carattere indicativo.

Il vettore aggiudicatario sarà obbligato ad effettuare il servizio in misura maggiore o minore rispetto ai dati indicati, per cause ordinarie o straordinarie o per sopravvenute esigenze.

Per la naturale flessibilità del servizio si potranno verificare modifiche al programma o annullamento di trasporto che il Centro di Dialisi provvederà a segnalare tempestivamente alla Centrale Trasporti NEA 116.117, che notificherà la modifica al vettore aggiudicatario.

In particolare, il Vettore si impegna a:

- prendere in carico nuovi pazienti entro 48 ore dalla notifica;
- variare gli orari del servizio entro 3 gg. naturali e consecutivi dal ricevimento della notifica;
- modificare il trasporto in caso di variazione dell'indirizzo di partenza o del Centro dialisi di destinazione, entro 48 ore dalla notifica;
- riorganizzare il servizio in caso di modifiche del mezzo di trasporto e/o variazione della frequenza delle terapie richieste dal Centro Dialisi di riferimento o dal medico, entro 3 gg. naturali e consecutivi dal ricevimento della notifica.

Il servizio dovrà essere espletato in tempo utile a garantire il trattamento dialitico e nel rigoroso rispetto degli orari di inizio e di fine terapia.

Il servizio dovrà essere gestito tutti i giorni 7/7, secondo le indicazioni e modalità fornite dall'ASST Papa Giovanni XXIII/AREU, attraverso la Centrale Trasporti NEA 116.117.

Il trattamento dialitico è previsto anche nei giorni festivi infrasettimanali, ad eccezione del 25 dicembre e del primo dell'anno. Tali trattamenti sono anticipati/posticipati alla domenica precedente/successiva le festività in oggetto.

Il servizio comprende, senza alcun onere aggiuntivo, il trasporto di ogni genere di paziente, anche in condizioni particolari, quali ad esempio i pazienti infetti, tetraplegici, con limitazioni delle possibilità di movimento, ... ecc., con l'eventuale utilizzo di personale aggiuntivo necessario.

Allo stato attuale, gli accessi ai Centri Dialisi si svolgono da Lunedì a Sabato secondo la seguente programmazione:

- 1) A.S.S.T RHODENSE - Emodialisi ospedaliera - V.LE FORLANINI, 95 GARBAGNATE (MI):
 - Mattina: dalle 7.00 alle 12.00.
 - Pomeriggio: dalle 12.00 alle 22.00
- 2) A.S.S.T RHODENSE - Emodialidi in c.a.l. - VIA SETTEMBRINI, 1 PASSIRANA DI RHO (MI):
 - LUN-MER-VEN tre turni dalle 7.00 alle 23.00
 - MA-GIOV-SAB due turni 7.00 -12,00 e 13.00-18.00
- 3) A.S.S.T SANTI PAOLO E CARLO 1 - Emodialisi ospedaliera - VIA DI RUDINI 8 MILANO:
 - LUN-al SAB quattro turni dalle 7,30 alle 17,30
- 4) A.S.S.T SANTI PAOLO E CARLO 2 - Emodialisi ospedaliera -VIA PIO II 3 MILANO:
 - Mattina: dalle 7.00 alle 14.00.
 - Pomeriggio: dalle 14.00 alle 20.00
- 5) A.S.S.T SANTI PAOLO E CARLO 3 - Emodialidi in c.a.l. - VIA MONPIANI 5 MILANO:
 - LUN-MER-VEN tre turni dalle 7,30 alle 18,30
 - MA-GIOV-SAB due turni 7,30 -12,00 e 11,30-14,00
- 6) A.S.S.T SANTI PAOLO E CARLO 4 - Emodialidi in c.a.l. - V.LE LAZIO 56 ROZZANO (MI):
 - LUN-MER-VEN tre turni dalle 7,30 alle 18,30
 - MA-GIOV-SAB due turni 7,30 -12,00 e 11,30-14,00
- 7) A.S.S.T. OVEST MIL. SE 1 Emodialisi ospedaliera VIA DON.SANGUE 50 MAGENTA (MI):
 - Mattina: dalle 8.00 alle 12.00.
 - Pomeriggio: dalle 13.30 alle 18.00
- 8) A.S.S.T. OVEST MILANESE 2 - Emodialidi in c.a.l. P.ZZA MUSSI 1 ABBIEATEGRASSO (MI):
 - Mattina: dalle 7.00 alle 12.30.
 - Pomeriggio: dalle 13.00 alle 19.30
- 9) A.S.S.T. GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA - Emodialidi in c.a.l. - VIA TRAVAGLIA 5 CORSICO:
 - LUN-MER-VEN due turni dalle 7.00 alle 19.00
 - MA-GIO-SAB un turno dalle 7,00 alle 13,00
- 10) ASST FBF SACCO - UO NEFROLOGIA E DIALISI - Emodialisi ospedaliera - VIA G.B. GRASSI 74 MILANO:
 - LUN-MER-VEN tre turni dalle 7,00 alle 23,00
 - MA-GIOV-SAB due turni 7,00 -12,00 e 13,00-18,00

- 11) ASST NORD MILANO OSPEDALE BASSINI - Emodialisi ospedaliera - VIA GORCHI 50 CINISELLO BALSAMO:
- LUN-MER-VEN tre turni dalle 7,00 alle 23,00
 - MA-GIOV-SAB due turni 7,00 -12,00 e 13,00-18,00
- 12) CASA DI CURA SANTA MARIA - U.O. DI EMODIALISI - Emodialisi ospedaliera V.LE PIEMONTE 70 CASTELLANZA (VA):
- Mattina: dalle 7.00 alle 13.00
 - Pomeriggio: dalle 13.00 alle 19.00
- 13) CLINICA SAN CARLO Emodialisi ospedaliera - VIA OSPEDALE 21 PADERNO DUGNANO (MI):
- LUN-MER-VEN tre turni dalle 7,00 alle 23,00
 - MA-GIOV-SAB due turni 7,00 -12,00 e 13,00-18,00
- 14) IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO - UOC NEFROLOGIA DIALISI TRAPIANTI PEDIATRICI PAD.DE MARCHI - Emodialisi ospedaliera VIA COMMENDA 9 MILANO:
- Pomeriggio: dalle 13.30 alle 17.30
- 15) MULTIMEDICA IRCCS 1 - UO NEFROLOGIA E DIALISI - Emodialisi ospedaliera VIA MILANESE 300 SESTO SAN GIOVANNI (MI):
- LUN-MER-VEN tre turni dalle 7,00 alle 23,00
 - MA-GIOV-SAB due turni 7,00 -12,00 e 13,00-18,00
- 16) MULTIMEDICA IRCCS 2 - C.A.D. PIO ALBERGO - Emodialidi in c.a.d. - VIA TRIVULZIO 11 MILANO:
- Mattina: dalle 7.00 alle 13.00
 - Pomeriggio: dalle 13.00 alle 19.00
- 17) NEPHROCARE SPA - C.A.L. MARTINI - Emodialidi in c.a.l. - VIA MARTINI 24 MILANO:
- Tre turni dalle 7,00 alle 21,45
- 18) OSP.HUMANITAS MIRASOLE - SERVIZIO DIALISI - Emodialisi ospedaliera VIA MANZONI 113 ROZZANO (MI):
- LUN-MER-VEN tre turni dalle 7,30 alle 21,30
 - MA-GIOV-SAB due turni 7,30 -12,30 e 13,00-17,30
- 19) POLICLINICO MONZA - Emodialisi ospedaliera - VIA AMATI 111 MONZA:
- LUN-MER-VEN tre turni dalle 7,00 alle 23,00
 - MA-GIOV-SAB due turni 7,00 -12,00 e 13,00-18,00

I Centri Dialisi non saranno accessibili agli utenti al di fuori degli orari indicati e pertanto i pazienti NON dovranno giungere prima o dopo gli orari indicati e concordati con la presa in carico del Trasporto.

Gli orari di prelievo dei pazienti dai vari centri dialisi saranno comunicati dal centro dialisi alla Centrale Trasporti e potranno subire variazioni in relazione a problemi clinici o tecnici: in caso di necessità il vettore aggiudicatario si impegna ad attendere i pazienti da accompagnare ai domicili oltre il consueto orario.

AREU si riserva la facoltà di aumentare, ridurre o eliminare il servizio in qualsiasi momento, sulla base delle reali necessità degli utenti, con preavviso di almeno 24 ore, senza che il vettore aggiudicatario possa avanzare ulteriori pretese o eccezioni di natura economica, oltre a quelle disciplinate dal capitolato.

Il vettore aggiudicatario deve:

- essere disponibile a cambiamenti di programma;
- concordare con la Centrale Trasporti NEA 116.117 e il Centro Dialisi i tempi di percorrenza dei mezzi di trasporto al fine di evitare lunghe soste dei pazienti nel dopo dialisi, e garantire che l'utente che ha concluso il trattamento dialitico rientri alla propria residenza non oltre un tempo congruo con la condizione ed eventualmente predefinito al Centro Dialisi;
- nel caso di eventuali inconvenienti del post dialisi, l'affidatario deve contattare urgentemente il NUE 112 e informare la Centrale Trasporti NEA 116.117;
- dare assistenza sino al numero civico di residenza dell'utente e accompagnare l'assistito dal mezzo di trasporto all'interno del Centro Dialitico e viceversa;
- su richiesta della Centrale Trasporti NEA 116.117, i pazienti allettati o con problemi deambulatori dovranno essere prelevati all'interno delle proprie abitazioni e ivi riportate.

Non sono consentiti ritardi o interruzioni del servizio dovendo in ogni caso l'affidatario provvedere al servizio anche in circostanze particolari (ad es. condizioni atmosferiche, lavori stradali, etc.). Il servizio dovrà essere erogato esclusivamente in favore di quei pazienti indicati da AREU e dai Centri Dialisi delegati. I rapporti con pazienti trasportati dovranno essere improntati alla massima cortesia ed ai principi di solidarietà umana.

Il vettore aggiudicatario del servizio dovrà mettere a disposizione di AREU tutti gli automezzi necessari a soddisfare il programma dialisi giornaliero rispettando gli orari ivi indicati.

Potrà verificarsi la necessità di utilizzo contemporaneo di automezzi e comunque il vettore aggiudicatario del servizio dovrà mettere a disposizione, per l'espletamento del servizio richiesto da AREU, un numero di automezzi idoneo a soddisfare i programmi dei Centri Dialisi.

AREU si riserva la facoltà di apportare eventuali modifiche al servizio in caso di emanazione di nuove o diverse disposizioni da parte della Regione Lombardia relative al trasporto in oggetto o di nuove sopravvenute necessità operative.

Il Vettore, all'atto di stipula del presente contratto, si impegna a trasportare i pazienti nefropatici residenti/domiciliati su tutto il territorio di competenza dell'ASST RHODENSE secondo le modalità e le condizioni previste dall'Agenzia stessa, anche con riguardo all'assegnazione degli stessi pazienti.

ARTICOLO 9 - Interruzione del trasporto

L'eventuale interruzione da parte del Vettore del servizio di trasporto prima della scadenza potrà avvenire solo ed esclusivamente per grave ed oggettivo motivo e, comunque, dovrà essere preceduta da un congruo termine di preavviso della durata pattuita di almeno giorni

30 (trenta). Il Vettore deve comunque continuare ad assicurare l'erogazione del servizio finché l'Agenzia non avrà assegnato il paziente ad altro Vettore.

Il Vettore, considerati gli obblighi del precedente capoverso ed altresì ulteriormente riconosciuta ed accettata la rilevanza e preminenza del servizio di trasporto dei pazienti dializzati, sin da ora, nel denegato caso di abbandono di uno o più pazienti senza il rispetto del termine di preavviso, si impegna a pagare all'Agenzia la somma di:

- euro 1.000,00= per paziente in carico per trasporti in ambulanza;
- euro 500,00= per paziente in carico per trasporti con auto e furgone finestrato;

a titolo di penale ex art. 1382 c.c. ed altresì si riconosce responsabile e tenuto al risarcimento di ogni ulteriore danno patito dalla medesima Agenzia, fatti salvi i diritti di eventuale risarcimento danni del paziente.

ARTICOLO 10 - Penalità

Fermo restando quanto previsto in merito alla risoluzione della contratto e salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno, caso in cui durante i controlli si rilevi un'inadempienza o un inesatto adempimento rispetto agli obblighi contrattuali, il RUP, previa segnalazione scritta del fatto da parte del DEC, potrà applicare all'aggiudicatario una delle seguenti penali:

- 1) **Mancata esecuzione, anche parziale, del servizio o esecuzione del servizio in maniera non conforme** (come ad es. ritardi ingiustificati superiori a 30 minuti, forte disagio relazionale operatore – paziente, inosservanze dei dispositivi di sicurezza, ecc.): AREU ha la facoltà di applicare una penale da € 100,00 a € 1.000,00 per ogni contestazione.
- 2) **Inosservanza requisiti del personale** (a titolo meramente esemplificativo si considera presenza a bordo dell'ambulanza, dell'auto o del furgone finestrato di personale non debitamente formato, ovvero assenza della figura di soccorritore): AREU ha la facoltà di applicare una penale fino ad un massimo di € 500,00 per ogni irregolarità riscontrata.
- 3) **Inosservanza requisiti degli autoveicoli:** (ad es. utilizzo del mezzo non conforme alle indicazioni contenute nel certificato del Centro Dialisi, utilizzo di autovetture intestate a privati, utilizzo di veicoli equipaggiati con sistema di sirena e lampeggiante): AREU ha facoltà di applicare una penale fino ad un massimo di € 500,00 per ogni irregolarità riscontrata.
- 4) **Trasporto di un numero di persone superiore** a quelle consentite per il mezzo utilizzato, così come eventualmente modificato dalle prescrizioni normative relative all'emergenza Covid-19: AREU ha la facoltà di applicare una penale di € 800,00.
- 5) **Rifiuto della prestazione (nuovo paziente):** AREU, a fronte della scelta unilaterale del vettore di non trasportare o ritardare la presa in carico di un nuovo paziente, ha facoltà di applicare una penale fino ad un massimo di € 600,00 per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo oltre i termini prescritti.

- 6) **Irregolarità contabile.** AREU, a fronte del riscontro di discordanze nella documentazione contabile, ha facoltà di applicare penali pari a € 500,00 cadauna per ogni fattura irregolare.

In caso di recidiva la AREU si riserva la facoltà di applicare a carico del vettore aggiudicatario, per ogni inadempienza, ulteriore € 500,00. Resta ferma la risarcibilità dell'eventuale ulteriore danno subito da AREU.

L'applicazione di tre penalità di cui sopra autorizza AREU a risolvere per giusta causa il contratto.

Constatato l'inadempimento e/o ritardo, così come rilevato dal DEC, AREU comunicherà con PEC all'aggiudicataria la contestazione e l'applicazione delle rispettive penali; quest'ultima potrà proporre le proprie deduzioni per iscritto al DEC nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute idonee, a giudizio di AREU e del DEC, a giustificare l'inadempimento ovvero non pervengano nel termine indicato, saranno applicate le penali come sopra indicate. Nel caso invece di annullamento della penale, la somma trattenuta verrà restituita senza che su di essa possano essere vantati interessi da parte dell'impresa aggiudicataria.

AREU potrà applicare penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore dell'Importo contrattuale aggiudicato, fermo restando, in ogni caso, il risarcimento degli eventuali maggiori danni. In caso di inadempimenti che comportano penali superiori a tale misura massima, AREU potrà procedere alla risoluzione del contratto corrispondente.

ARTICOLO 11 – Fatturazione e pagamenti

In osservanza alle disposizioni previste dal decreto legge n. 66/2014, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che ha introdotto, a decorrere dal 31 marzo 2015, l'obbligo della fatturazione elettronica nei rapporti con i propri Fornitori, di seguito si indicano le modalità di fatturazione elettronica.

Con riferimento all'adempimento previsto dalla normativa e indicato nel decreto MEF del 27 dicembre 2019, a partire dal 1° gennaio 2020 per ordini relativi a beni ed a partire dal 1° gennaio 2021 per ordini relativi a servizi sanitari e non sanitari, prevede l'entrata in vigore dell'obbligo di invio degli ordini in formato elettronico per il tramite di NSO.

Le fatture devono essere intestate a:

Agenzia Regionale Emergenza Urgenza

Viale Monza n. 223 - 20126 Milano

Partita Iva e Codice Fiscale: 11513540960

Codice Univoco Ufficio: YEEDM3

Nome dell'Ufficio: S.C. Economico Finanziario.

e devono indicare i seguenti elementi obbligatori:

a. dati anagrafici e fiscali completi;

- b. codice IBAN relativo al pagamento a mezzo bonifico bancario;
- c. codice identificativo di gara (CIG) e codice unico di progetto (CUP), se presente.

Inoltre si comunica che si ritengono ulteriormente obbligatori, con conseguente rifiuto della fatturazione che dovesse risultarne priva, i seguenti riferimenti:

- delibera di aggiudicazione;
- ordine di acquisto;
- chiara descrizione delle forniture di beni e/o servizi;
- bolla di consegna ove esistente.

La ricezione delle fatture elettroniche avverrà attraverso la soluzione di intermediazione (HUB) della Regione Lombardia con il Sistema di Interscambio (SDI) nazionale dell'Agenzia delle Entrate, secondo le specifiche contenute nel Decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 ("Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244").

Le fatture elettroniche arriveranno alla S.C. Economico Finanziario per la registrazione nel sistema contabile dell'Ente che provvederà ad inviarle al DEC per le verifiche di competenza.

Le fatture dovranno essere emesse con cadenza mensile.

I pagamenti avverranno entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura, da parte della S.C. Economico Finanziario (data di arrivo sull'Hub regionale) secondo le modalità previste dalla legge.

In caso di ritardato pagamento per motivazioni esclusivamente imputabili all'Ente, verranno corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso BCE vigente al momento dell'esigibilità del credito calcolati sui giorni di effettivo ritardo, al netto dell'eventuale periodo di sospensione per l'evasione di richieste di documentazione di supporto e/o chiarimenti da parte dell'Ente al fornitore.

L'Ente non darà luogo al pagamento delle fatture o di altri documenti liquidatori fino a quando l'Impresa non avrà provveduto al pagamento delle penali e di tutti gli importi sostenuti dall'Ente per inadempienze contrattuali.

L'Ente non riconoscerà il corrispettivo nel caso in cui l'Impresa effettuasse prestazioni che non siano state preventivamente autorizzate dai servizi competenti.

L'Ente non darà luogo al pagamento delle fatture o di altri documenti liquidatori nel caso in cui l'Impresa non abbia istituito un conto corrente bancario o postale dedicato ai contratti con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010.

Nessuna commissione bancaria o spesa di transazione è posta a carico dell'Ente.

Per la cessione del credito si rinvia all'art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/16.

ARTICOLO 12 - Segnalazioni o reclami da parte di pazienti

Nel caso di segnalazioni o reclami da parte dei pazienti in ordine al servizio svolto dal Vettore, gli stessi saranno oggetto di attenta verifica da parte dell'Agenzia ed eventualmente di formale contestazione al Vettore.

Nel caso di reiterazione della segnalazione o del reclamo, l'Agenzia provvederà a chiedere formale spiegazione dei fatti al Vettore. L'Agenzia può procedere alla assegnazione del paziente ad altro Vettore. Il Vettore deve comunque continuare ad assicurare l'erogazione del servizio finché l'Agenzia non avrà assegnato il paziente ad altro Vettore.

Nel caso in cui l'Agenzia ritenga le motivazioni addotte dal Vettore non idonee a giustificare il disservizio, provvederà a comminare la sanzione di importo pari a:

- € 500,00 per trasporti con autoambulanza;
- € 250,00 per trasporti con auto e furgone finestrato.

ARTICOLO 13 - Casi di risoluzione

Fatto salvo quanto previsto all'art. 19 del CSA, il contratto può essere risolto dall'Agenzia allorché il Vettore non ottemperi alle condizioni previste.

In particolare si procederà con la seguente modalità:

- a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
- b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato ove sia rilevata la carenza di requisiti organizzativi e/o strutturali fondamentali per la sicurezza e la salute dei pazienti. In tal caso la sospensione sarà operativa fino a quando la rilevata carenza non venga rimossa;
- c) diffida con prescrizione nel caso di mancato rispetto del Vettore della modalità di trasporto;
- d) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinano carenza di requisiti organizzativi e/o strutturali fondamentali per la sicurezza e la salute dei pazienti.

Il contratto è comunque risolto di diritto nei seguenti casi:

- a) qualora il Vettore abbandoni il paziente senza giustificato motivo;
- b) qualora il Vettore richieda o percepisca compensi dall'utente a fronte delle prestazioni erogate;

Sino alla notifica della determinazione definitiva relativa alla risoluzione del contratto, il Vettore deve comunque continuare ad assicurare l'erogazione del servizio.

ARTICOLO 14 - Tracciabilità

Il Vettore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 13 Agosto 2010 e successive modifiche.

ARTICOLO 15 - Vigilanza Agenzia

Per le necessarie finalità di vigilanza l'Agenzia potrà avere accesso ai locali, alle attrezzature e alla documentazione del Vettore nei limiti di interesse delle attività oggetto del presente contratto.

L'Agenzia si riserva altresì la facoltà di verificare in qualsiasi momento il rispetto delle relative norme in materia applicate al personale.

ARTICOLO 16 - Durata

Il contratto ha durata di 12 mesi.

La sottoscrizione del contratto e l'avvio del servizio dovranno intervenire entro 60 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione ex art. 76 D.Lgs. 50/2016, salvo diversa indicazione da parte di AREU.

AREU si riserva la facoltà di rinnovare il servizio per ulteriori 12 mesi alle medesime condizioni affidate al vettore aggiudicatario dell'appalto iniziale.

E' fatta salva la facoltà di ciascuna delle parti di recedere dal presente accordo in qualsiasi momento anche prima della scadenza da comunicarsi tra le parti con lettera A/R con un preavviso di almeno 60 giorni.

L'Agenzia si riserva la facoltà di apportare eventuali modifiche al presente contratto in caso di emanazione di nuove o diverse disposizioni da parte della Regione Lombardia relative al trasporto in oggetto o di nuove sopravvenute necessità operative.

L'Agenzia si riserva la facoltà di stipulare eventuali contratti con altri Vettori interessati, al fine della garanzia di un miglior servizio, ove ritenuto necessario.

ARTICOLO 17 - Controversie

Per la definizione di ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra l'Agenzia e il Vettore durante l'espletamento del servizio oggetto del presente contratto, le parti eleggono quale Foro competente il Foro Milano.

ARTICOLO 18 - Riservatezza

Il Vettore garantisce che il trattamento dei dati personali effettuato per i servizi di competenza dell'Agenzia venga svolto nel rispetto e secondo le finalità previste dalla vigente normativa in materia di protezione di dati personali.

Il Vettore comunica all'Agenzia i nominativi dei soggetti che ricoprono i ruoli, al suo interno, di Responsabile del trattamento dei dati e incaricato del trattamento dei dati, nonché eventuali successivi aggiornamenti.

Rimane in capo all'Agenzia la titolarità del trattamento dei dati.

E' fatto divieto al Vettore ed al suo personale di rilevare in alcun modo e in qualsiasi forma, notizie o fatti di cui siano venuti a conoscenza in relazione all'attività svolta.

Letto, confermato e sottoscritto.

Milano, 21.06.2022

IL DIRETTORE GENERALE
AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA

Documento informatico firmato digitalmente ex DPR n. 445/2000 e D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate.
Sostituisce il documento cartaceo firmato in autografo.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

DI: _____
(Sig./Dr. _____) _____